

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLIV (CXVIII) Fasc. I

---

# Storia della cultura ligure

a cura di  
DINO PUNCUH

**1**



---

GENOVA MMIV  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

# *La cultura giuridica ligure tra prassi, tribunali e commercio: l'età tardo medievale e moderna*

Maura Fortunati

## *1. La formazione del giurista: il mondo delle professioni legali*

Genova, da sempre, è città dedita al commercio, un grande centro portuale vivacizzato dalla ricchezza degli scambi: in questo importante emporio, punto di incontro di un sistema di relazioni politiche ed economiche che abbraccia il Mediterraneo, l'Atlantico e l'Europa, il modello culturale predominante, tanto in epoca medievale che in età moderna, è quasi fisiologicamente influenzato dalle pratiche mercantili e spinto verso il mondo degli affari. A Genova, è stato detto, si fa cultura, certo, ma più che a soddisfare interessi letterari, artistici o filosofici, ci si orienta prevalentemente verso la pratica, all'elaborazione di un modello culturale che sia funzionale all'esercizio delle attività commerciali.

È naturale, quindi, che anche l'ambiente giuridico si rivolga prevalentemente verso questo settore, chiamato a risolvere, come spesso accade, i problemi di una quotidianità che si dipana tra il porto ed il fondaco, fra un banco ed un magazzino. A partire dalla fine del Medioevo fino alle soglie del Settecento il giurista ligure è chiamato a risolvere in prevalenza problemi legati al commercio: lo fa nello svolgimento della propria attività consulente, nei formulari e nella prassi notarile, con opere che dalla pratica traggono spunto o alla pratica sono espressamente rivolte; è un'operazione di sistemazione teorica e tecnica delle suggestioni che gli derivano direttamente dagli usi mercantili e che egli è chiamato a codificare in chiave giuridica. In questo processo assai più ridotto è invece l'impegno profuso nella elaborazione scientifica e dogmatica, intesa come trattazione sistematica con intenti puramente dottrinari, degli istituti del diritto.

Lo scarso interesse dimostrato nei confronti di un percorso di approfondimento concettuale e puramente speculativo delle tematiche giuridiche può ricondursi anche alla protratta assenza di un centro deputato all'insegnamento del diritto. In una città come Genova, priva fino al XVII secolo

di una struttura universitaria che si assumesse il compito di fornire le conoscenze giuridiche necessarie per la preparazione alla professione dei futuri avvocati, il giurista ligure per la sua formazione può per lungo tempo contare solo sui corsi privati tenuti in ambito cittadino da alcuni dei *doctores* più accreditati; l'alternativa, cui ricorrono molti, è la scelta di perfezionare il proprio percorso di studio all'estero, nei certo più prestigiosi centri universitari posti al di fuori dei confini della Repubblica. Una volta conclusa la preparazione universitaria, egli torna in patria per sostenere l'esame che gli permette di entrare a far parte del collegio dei giureconsulti e poter quindi intraprendere la professione forense: il potere di addottorare spettava infatti, ma solo a partire dal 1471 in virtù del privilegio concesso con decreto dal Pontefice Sisto IV, al collegio cittadino. Il Collegio dei giurisperiti, la cui origine, in assenza di testimonianze dirette, può comunque farsi risalire ad un'epoca anteriore al XIV secolo, istituzionalizza la propria presenza all'interno del comune di Genova nel 1446, quando le regole e gli statuti che ne disciplinano la struttura, in precedenza dispersi in diversi testi, vengono raccolti e presentati in un unico volume al Doge Raffaele Adorno e al Consiglio degli Anziani e da questi approvati. A partire da questo momento il Collegio tenderà ad un graduale progressivo inasprimento dei requisiti richiesti per l'ammissione dei nuovi pretendenti, in un tentativo costante di affermare e consolidare il prestigio della istituzione. Fino al XVIII secolo tale associazione rimarrà una presenza qualificante (anche per il rilievo quantitativo) nella vita della capitale e del dominio, anche se non esclusiva. La dialettica contrapposizione, che spesso assunse toni ed accenti assai vivaci e apertamente polemici, con il parallelo universo del Collegio dei causidici, è un dato che caratterizzerà, come d'altra parte anche in altre aree geografiche, la storia delle professioni legali genovesi per lungo tempo.

La figura del causidico si contraddistingue per essere il punto di incontro di molteplici, diverse caratterizzazioni professionali: può trattarsi di un pratico del diritto senza ulteriori qualifiche, dal momento che non era richiesto il requisito della laurea, ma anche di un giurista di un certo livello con una preparazione universitaria o addirittura di un pubblico funzionario. I causidici genovesi, costituitisi in arte nel 1462, si organizzano a Collegio nel 1545: è la prima tappa di quel processo di progressiva professionalizzazione che esprimeva la chiara volontà di esercitare il « controllo del mercato del servizio legale procuratorio » (Ferrante, p. 182) e di innalzare lo *status* sociale dei propri membri, talvolta in aperta concorrenza con il Collegio dei giureconsulti. Il risultato di tale strategia fu proprio la progressiva acquisi-

zione di prestigio che riuscì ad avvicinare notevolmente i causidici alla dignità dei giureconsulti.

Il terzo polo della attività giuridica genovese è infine incarnato dal locale Collegio (anche se sarebbe più corretta la definizione di Arte) notarile, le cui origini vengono fatte risalire da Giorgio Costamagna alla fine del Duecento. Divisa tra la scrivania dell'attività pubblico-amministrativa di cancelleria e lo scanno della professione privata la figura del notaio a Genova è da sempre integrata nella vita cittadina, anche se a partire dalla fine del Quattrocento il potere politico tende a ottenere e stabilire il controllo sugli organi del Collegio e ad estromettere progressivamente i notai, privi della condizione nobiliare, dal patriziato e quindi dal governo cittadino, relegandoli in una posizione di semplici funzionari subordinati.

In età moderna, al pari di quanto accade in altre zone d'Italia, anche in Liguria la preparazione giuridica dei notai resta per lungo tempo di livello assolutamente modesto: la situazione è ancor più aggravata dalla già ricordata assenza non solo di una scuola notarile, ma anche di una istituzione di tipo universitario, di uno "studium generale" al cui interno si tenessero regolari insegnamenti di diritto. L'esigenza di sopperire ad una formazione notarile che per questi motivi si realizzava solo ed esclusivamente all'interno dello studio ove si svolgeva la pratica, con l'inevitabile modestia di nozioni apprese, e di tentare, anche se con scarsa fortuna, di contrastare l'esclusione dei notai genovesi dal ceto di governo, portò nel 1561 alla creazione di una cattedra di "Lettura delle Istituzioni" all'interno dello stesso Collegio, che rimase così per circa un secolo, fino cioè alla istituzione delle cattedre grimaldine di diritto, l'unica iniziativa nel campo degli studi giuridici genovesi.

## 2. *La cultura forense e le opere per la pratica*

Funzione consultiva ed attività procuratoria e notarile sono i diversi aspetti di una medesima realtà forense che si svolge all'interno delle aule giudiziarie e negli studi professionali e i cui riflessi sono evidenti anche nelle opere e nell'attività dei più importanti giuristi liguri tra Quattrocento e Settecento. I *consilia* del giurista Bartolomeo Bosco e l'opera dei causidici Ariotto Benielli (corso di Aiaccio, anch'egli autore di una raccolta di *Consilia* pubblicati postumi nel 1689 dal figlio Giuseppe Maria) e Carlo Targa sono i due simbolici estremi del processo di elaborazione di una cultura giuridica che in età moderna si forma prevalentemente all'interno della professione, svolta nelle vesti di avvocato consulente o di procuratore legale; ad essa non

va disgiunta l'attività e la produzione giuridico-tecnica realizzata da alcuni rappresentanti del ceto notarile cittadino, talvolta coincidente con quello procuratorio.

La maggior parte degli avvocati liguri che ci hanno lasciato notizia della loro attività non riesce ad ottenere fama né a divulgare le proprie opere al di fuori dei confini della Repubblica. A partire dal Quattrocento con la figura di Bartolomeo Bosco fino alle soglie del XVIII secolo la produzione letteraria dei giuristi liguri rimane prevalentemente funzionale alla loro professione o comunque conduce alla elaborazione di opere di rilevanza squisitamente locale: basta pensare ai lavori di commento agli statuti genovesi di Giuseppe Bottino o di Giovanni Battista Casanova, di cui si è parlato nel saggio precedente (Braccia) o agli scritti ancora inediti di Pietro Agostino Solari (Chiavari 1660-1732), il cui nome fu « nella giurisprudenza celebratissimo » e che dedicò la propria vita a « consultare e ... difendere le cause » e ad approntare i volumi di un *Repertorio di diritto* che, come detto, non videro mai la luce (G. Somis de Chiavrie, *Dello allegare nel foro i dottori*, Genova 1823, pp. 99-100).

Come già si è rilevato, operando in un contesto economico caratterizzato dalla prevalenza dei traffici commerciali, gli avvocati e i giureconsulti attivi a Genova sono spesso chiamati a misurarsi con i problemi da esso posti e ad esprimere, nell'esercizio della propria attività consulente, pareri in merito a controversie di natura commerciale. Il personaggio di Bartolomeo Bosco è senz'altro emblematico in tal senso: giurista, addottoratosi a Pavia negli ultimi anni del Trecento, allievo di Baldo o comunque a contatto con il giurista perugino ed altri personaggi di spicco, quali Fulgosio e Castiglioni, per tutta la vita il Bosco si dedica alla professione di giureconsulto nella città natale, dove esercita per oltre un trentennio una intensa attività di consulente. Per quanto il suo nome sia prevalentemente legato alla fondazione dell'Ospedale di Pammatone da lui promossa e sostenuta finanziariamente, il volume che raccoglie parte dei *consilia* prestati nel corso della propria attività rappresenta per noi una fonte preziosa per la ricostruzione delle prime vicende della giurisprudenza commercialistica genovese, sia per la mancanza di altre testimonianze coeve, sia per la competenza da grande pratico che il Bosco dimostra di possedere in questo settore.

Pubblicato postumo a Loano solo nel 1620 sotto il titolo di *Consilia egregii domini Bartholomei de Bosco, Famosissimi iuris consulti Genuensis* (ed il ritardo nella circolazione è probabilmente dovuto al tipo di attività e alla scelta di operare quasi esclusivamente in ambito locale), il volume rac-

coglie complessivamente cinquecentocinquattrè *consilia* dedicati prevalentemente al chiarimento e all'approfondimento del diritto genovese. Per quanto i pareri espressi abbraccino una grande varietà di questioni di diritto privato e pubblico, fra essi numerosi, pur non rappresentandone la maggioranza, sono quelli in campo commerciale: i problemi legati ad assicurazione, commenda, *societas*, banca, cambi, fallimento e al mondo marittimo sono affrontati dal giurista con particolare attenzione per la prassi e la legislazione locale. Il Bensa, parlando del Bosco affermava come « per l'indole pratica dei suoi responsi, per l'arguta brevità in cui sono formulati, per la noncuranza delle questioni oziose in cui si avvolgeva la scuola, si lascia addietro di lunga mano » altri giuristi che di diritto commerciale si occuparono nel XV e XVI secolo. Una valutazione di tal genere va senz'altro ridimensionata: per quanto chiari ed essenziali, infatti, i suoi *consilia* dimostrano in genere una cultura giuridica non certo eccezionale, che difficilmente si eleva al di sopra delle semplici conoscenze scolastiche, e dove le citazioni dottrinali risultano piuttosto scarse e “di maniera” e comunque tali da dimostrare una scarsa dimestichezza con la letteratura del settore. Pur tuttavia è indubbio che, nel panorama dei *consiliatori* medievali, il Bosco ricopre una posizione di tutto rispetto, soprattutto per il costante e specifico riferimento al diritto locale e per la buona conoscenza ed utilizzo della normativa particolare.

Un diritto locale che ritroviamo anche nelle opere di autori successivi, non dottori giuristi collegiati ma membri di quel Collegio dei causidici i cui componenti avevano, come detto, acquisito nell'ambito della assistenza legale una importanza tale da configurarsi nel corso del Seicento come una seria minaccia per il prestigio del Collegio dei dottori.

È infatti un causidico quel Carlo Targa autore del volume di *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima* che, interamente dedicato al mondo dei commerci marittimi, viene dato alle stampe nel 1692 per i tipi di Antonio Maria Scionico.

Nato a Genova nel 1614 o 1615 da una famiglia di facoltosi mercanti di origine padovana, addottoratosi a Bologna in *utroque iure* nel 1636, una volta fatto ritorno nella città natale il Targa entra a far parte del Collegio dei causidici, ricoprendone tutti gli uffici fino al rettorato.

È proprio in virtù della propria professione, che lo porta ad agire davanti a varie magistrature della Repubblica, che egli ha l'opportunità di dedicarsi alla trattazione delle cause marittime di fronte al tribunale dei Conservatori del mare. L'esperienza maturata come causidico in questo settore, verso cui

dimostra una particolare predilezione, lo spinge alla redazione di un'opera improntata ad uno spiccato pragmatismo in cui appunto, senza particolari intenti sistematici, egli descrive in modo sommario ma completo le forme, i contenuti e le peculiarità di tutti gli istituti marittimistici dell'epoca.

Lo stesso Targa dichiara espressamente di non aver voluto proporsi un trattato: le *Ponderationi* hanno soprattutto un intento pratico, quello di dare aiuto e guida al mercante o marinaio, « spesso costretti ridursi al rifugio de tribunali », per la risoluzione delle complicazioni giuridiche derivanti dall'esercizio del commercio e della navigazione in cui essi potevano quotidianamente “inciampare”.

D'altra parte l'opera vede la luce proprio nel periodo in cui a Genova venivano mosse proteste davanti ai Consigli « per lo scapito grave nel quale si va ponendo la contrattazione marittima e li grandi pregiudicii che ne sentono coloro che s'interessano nella detta negoziazione » e si chiedevano con insistenza provvedimenti idonei (Merello, p. 195).

Il volume quindi non avrebbe potuto trovare momento migliore per imporsi all'attenzione generale: ed in effetti ottiene un immediato consenso che, però, rimane per molto tempo senza eco, limitato in sostanza al solo mondo genovese. Sarà il Casaregi che con le frequenti citazioni delle *Ponderationi* nei suoi *Discursus* e soprattutto nella spiegazione del *Consolato del mare*, darà notorietà all'opera del Targa.

Analogia attenzione alla prassi commerciale si trova anche nei formulari notarili genovesi prodotti nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo: in età moderna a Genova, come in altre zone della penisola, il documento notarile modifica la propria fisionomia per effetto del diffondersi di un testo che può essere considerato il modello di formulario per eccellenza, cioè quella *Summa artis notarie* che Rolandino dei Passeggeri aveva scritto in ambiente bolognese intorno alla metà del XIII secolo e che aveva goduto da subito di un grande successo e di una rapida diffusione, ancor più favorita dalla successiva invenzione della stampa. Se questa “comune discendenza” avvicina l'esperienza notarile genovese a quella del resto della penisola, vi è tuttavia un elemento che invece la caratterizza, a partire dai primi documenti manoscritti cinquecenteschi fino ai più conosciuti volumi a stampa di Giovanni Carlo Mercante (Genova 1600-post 1675), autore di un *Formulaarium instrumentorum ad usum Genuae*, di Giovanni Stefano Viceti (Genova 1605-1713), cui si deve il *Formulaarium instrumentorum, testamentorum, procurarum, actorum et aliorum* e di Emanuele Vignolo (Genova 1638-1694)

che oltre alla *Teorica e pratica de' notari*, scrisse anche opere di natura criminalistica. La peculiarità che contribuisce a differenziare profondamente queste opere da quelle di altri centri della penisola è il particolare rilievo e l'attenzione prestata alle formule relative a negozi tipicamente mercantili. Questa singolarità dei formulari genovesi, « che in certo qual modo, non fanno altro che riprodurre schematicamente quella che era la comune prassi negoziale del luogo » (Sinisi, p. 463) è da ricercare nel fatto che, mentre altrove il mercante si era già da tempo gradualmente autonomizzato ed affrancato dall'intervento del notaio nella redazione dei propri atti, in forza anche di un progressivo processo di attribuzione di piena efficacia probatoria alle scritture mercantili, questo non accade a Genova; nella città si fa ancora frequente ricorso al notaio anche per la redazione di atti di natura commerciale mentre, per quanto ridimensionata dalla concorrenza delle scritture private mercantili, la posizione predominante delle scritture notarili nel campo della documentazione dei negozi dei privati non verrà mai meno.

### 3. *L'elaborazione scientifica del diritto e la cultura giuscommercialistica*

A Genova, quindi, nel medioevo ed in età moderna, almeno fino alle soglie del Seicento, si scrive poco di diritto: è solo a partire dal XVII secolo infatti che compaiono i primi timidi segnali di un risveglio della produzione libraria in campo giuridico, per quanto il panorama sia ancora « piuttosto desolante » se rapportato ad altre esperienze coeve (Savelli, *Mestiere legale*, p. 449). Lo scenario che si viene a creare è comunque anche in questo caso ancora una volta, sia pure con le consuete eccezioni, prevalentemente dominato dal commercio: influenzata dalle prassi mercantili la dottrina giuridica genovese si dimostra comunque capace di convogliare le consuetudini di commercio nel tessuto logico sistematico del diritto romano di stampo giustiniano cui da secoli i giuristi riconoscono autorità di legge. Da questa osmosi, da questo connubio è destinata a sorgere, qui come altrove, la scienza del diritto commerciale che proprio a Genova vede nascere alcuni dei suoi esponenti di maggior spicco, in particolare Raffaele della Torre e, un secolo più tardi, Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi.

Fra i personaggi che più caratterizzano il mondo giuridico genovese, Raffaele della Torre (Genova 1579-1666) è senz'altro quello che meglio riflette l'immagine del giurista dotto e al tempo stesso integrato ed attivo protagonista della storia politica del suo tempo. Personalità eclettica, egli associa ad una lunga carriera nei vertici istituzionali cittadini una altrettanto

significativa attività nelle vesti di operatore del diritto. Capace, competente, conscio del proprio ruolo e delle proprie doti, culturalmente impegnato al punto da ospitare nella propria casa le riunioni di un'accademia (forse quella degli Addormentati), il della Torre, pur trovandosi talvolta in disaccordo con le posizioni di molti dei tradizionali gruppi di potere genovesi, assume per lungo tempo un ruolo di primo piano nell'ambito della Repubblica, che ne mette a frutto senza risparmio le competenze politiche e giuridiche. Più volte chiamato a far parte dei "sapientes Reipublicae", nel 1620 membro della commissione incaricata di rivedere alcuni capitoli degli statuti criminali, coinvolto a diverso titolo nelle strutture politiche genovesi e in diverse missioni diplomatiche, è quasi impossibile, come è stato detto (Savelli, voce *della Torre* p. 650) «trovare qualche unità archivistica per il periodo 1620-1666 in cui non vi sia traccia dei suoi interventi». In questo lungo arco di tempo il della Torre produce relazioni e memorie tra le quali spicca per il contenuto (e dimensioni) il volume sulla controversia del Finale che portato a termine nel 1640 non verrà mai pubblicato per ragioni di opportunità politica. L'intensa partecipazione alla vita pubblica non gli impedisce tuttavia di svolgere una altrettanto intensa attività professionale di alto livello, patrocinando cause di particolare rilevanza pubblica, e di trovare il tempo per dedicarsi alla scrittura di libri di argomento storico-politico e giuridico: è soprattutto il *Tractatus de cambiis*, lavoro monumentale edito a Genova nel 1641 e a Francoforte nel 1645, l'opera cui egli si dedicò con maggior passione e che più ne mette in luce le doti di acuto giurista. Un trattato in cui il della Torre, dando sfoggio della propria notevole preparazione tecnica, coglie ed affronta, con un attento e sapiente ricorso alla dottrina sia giuridica che teologica a lui precedente e alla pratica dei tribunali, tutti gli aspetti della problematica legata al cruciale tema dei cambi e delle lettere di cambio in una meditata ed approfondita riflessione che può senz'altro essere considerata un importante contributo alla elaborazione scientifica della materia.

Contemporaneo del della Torre è un altro personaggio, parzialmente dimenticato dalla storiografia giuridica, ma le cui opere «si incontrano di necessità, prima o poi» (Savelli, *Un seguace*, p. 15) nella cultura genovese del XVII secolo: si tratta di Pietro Battista Borghi, autore di un volume *De dominio serenissimae Genuensis Reipublicae in Mari ligustico*, stampato a Roma nel 1641 e del *De dignitate Genuensis Reipublicae disceptatio*, che vede la luce a Genova nel 1646. Si deve a Rodolfo Savelli il merito di aver portato alla ribalta la prima di queste due opere che, per quanto spesso citata nella bibliografia della polemica sulla libertà dei mari, è stata poco analizzata; al

contrario essa merita di essere valorizzata per essere stata una delle prime opere italiane a diffondere e discutere il pensiero di Grozio e Selden.

Borghi si inserisce nel dibattito sul mare libero e *clausum* che da tempo aveva investito anche la penisola italiana e che per la Repubblica di Genova, tesa a rivendicare la propria dignità in ambito internazionale, ma ancora incapace di rendersi autonoma dalla monarchia spagnola, significava anche discussione sulla collocazione economica della città e generale ripensamento sul ruolo da essa ricoperto all'interno della politica europea. In ambiente genovese sul tema non ci si era però mai spinti fino a quel momento al di fuori della produzione di qualche operetta di limitata circolazione: sarà proprio il saggio del Borghi a costituire

« indubbiamente un salto di qualità nel livello della pubblicistica genovese, riuscendo a dare una dimensione di carattere generale al problema del Mar Ligure e immettendo al contempo nella cultura genovese la conoscenza del dibattito europeo » (Savelli, *Un seguace*, p. 39).

Il mare è, a Genova, una presenza continua ed irrinunciabile, indispensabile fonte di guadagno e centro principale dei traffici; è inevitabile che la centralità del mondo e del commercio marittimo si rifletta anche nelle elaborazioni dei giuristi: è questo il caso di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi (Genova 1670-Firenze 1737). A differenza del della Torre, il Casaregi è un giurista “puro”, poco coinvolto nelle vicende della politica cittadina, che si dedica per l'intera vita pressoché integralmente all'esercizio della carriera giuridico-forense. Avvocato, consulente, arbitro e giudice, la sua fama è tale da valergli la chiamata alla Rota di Siena e successivamente a quella di Firenze dove rimane per circa un ventennio fino alla data della sua morte. È questa intensa attività pratica che gli consente di raccogliere il frutto dei risultati ottenuti nel corso della carriera all'interno di alcuni scritti di stampo dottrinario ma fortemente influenzati dalla prassi e dagli incarichi svolti. Tra questi sono senz'altro i *Discursus legales de commercio* l'opera di maggior respiro cui si dedica Casaregi: raccolta alluvionale, stratificata, composta in gran parte da pareri legali dell'autore e da sentenze della Rota fiorentina da lui stese, redatta a più riprese ed in tempi diversi (tra il 1707 ed il 1729, ma una parte verrà aggiunta postuma nel 1740 ad opera del fratello Giovanni Bartolomeo). Una trattazione che, accolta con grande favore presso i contemporanei, ha ricevuto pesanti critiche in epoca successiva: « raccolta senza alcun ordine di dissertazione e pareri altrui annotati, quasi tutti su casi pratici » è il giudizio che ne dà il Goldschmidt, dimenticando i fini cui con essa mirava il Casaregi, che erano sostanzialmente di utilità per la pratica.

Sia i *Discursus* quanto le altre due più importanti opere di Casaregi, *Il Consolato del mare* che rientra appunto in quell'interesse per le attività collegate al mare evidenziato in precedenza (stampata per la prima volta a Firenze nel 1719, quasi una traduzione della versione italiana del Consolato, il testo che raccoglieva le norme del diritto marittimo osservate nel Mediterraneo) ed *Il Cambista istruito per ogni caso de' fallimenti* edito nel 1723, non sono altro, infatti, che lo specchio di una chiara volontà di predisporre e rendere disponibili strumenti che rispondano alle esigenze della pratica del diritto, a discapito della sua trattazione sistematica. Questo intento è apertamente evidente ed espresso in maniera limpida più volte dallo stesso autore. « Una chiara e puntuale non meno che succinta spiegazione » è necessaria al libro del Consolato, ricorda il giurista genovese perché spesso succede di vedere

« da alcuni Procuratori o causidici, non molto intendenti delle cose alla mercatura spettanti ... adolterato frequentemente e dirò così straziato lo schietto sentimento di alcuni de' mentovati capitoli come deli oracoli si costuma, ciascuno facendola da Indovino e in quella parte traendoli che più gli torna, con notevole pregiudizio de' troppo creduli ed inesperti clientoli » (Casaregi, *Il consolato del mare*, p. 2).

Questi intenti tuttavia non escludono il ruolo assunto dal Casaregi nella elaborazione scientifica e nel processo di secolarizzazione ed autonomizzazione del diritto commerciale; un ruolo di cui egli sembra perfettamente consapevole:

« io cominciai con qualche applicazione maggiore a darmi allo studio delle materie mercantili e marittime, le quali da una parte per la vastità e varietà loro e dall'altra per la rarità degli Autori che di esse finora particolarmente nella nostra Italia hanno trattato, secondoché a me ne pareva di più profondo ed esatto esame abbisognavano » (Casaregi, *Il consolato del mare*, p. 1).

Soprattutto nei *Discursus*, pur a fronte di una certa discontinuità di risultati, appare evidente « una indiscutibile capacità di cogliere nei singoli casi proposti i più importanti connotati tecnico-giuridici » (Piergiovanni, *Dottrina*, p. 326), agevolata da una buona conoscenza della coeva dottrina commercialistica del resto d'Europa.

#### 4. *La giustizia civile e criminale*

In un ambiente così profondamente caratterizzato da un'economia di tipo mercantile, è implicito che il commercio si faccia prepotentemente strada anche all'interno delle aule giudiziarie: i tribunali non restano estra-

nei al processo di omologazione delle prassi mercantili posto in atto dalla dottrina giuridica e se ne assumono il carico e in parte la responsabilità.

Il 1528 è un anno di fondamentale importanza per la Repubblica genovese; come è noto, le riforme poste in atto in quel tempo, con la creazione di 28 alberghi e del *Libro della nobiltà*, danno un primo assetto all'organizzazione della Repubblica, per quanto la struttura istituzionale che con esse si viene a creare non sia in grado di garantire una soluzione definitiva ai problemi cittadini. Solo a seguito delle note vicende del 1575 sarà possibile realizzare con le *Leges novae* del 1576, una diversa organizzazione del potere.

Quello dell'amministrazione della giustizia è sempre stato uno dei nodi cruciali nella vita della Repubblica, «settore chiave per il corretto funzionamento dell'economia cittadina e terreno dove le tensioni e gli antagonismi politico-sociali avevano modo di esprimersi e talvolta di radicalizzarsi con pericolose conseguenze» (Pacini, *La Genova di Andrea Doria*, p. 103).

Tra il marzo 1529 ed il gennaio 1530 viene promulgata la legge con cui si istituisce a Genova un nuovo tribunale civile, la Rota, composto da cinque dottori giuristi forestieri: al pari di quanto accadeva in altre aree della penisola si optava così per una soluzione idonea a sottrarre la giustizia civile sia alle logiche cetuali che alla competenza delle magistrature cittadine. La Rota genovese era infatti competente a conoscere sia di tutte le cause che in precedenza erano di spettanza dei tribunali commerciali (Mercanzia, Gazaria, Banchi e dei Rotti, cioè dei falliti) sia di tutte quelle che in base agli statuti erano fino ad allora state affidate ai «boni viri de tabula». In questo modo in un sol colpo nella città si annullavano tutte le antiche giurisdizioni formate da laici, giudici non dotti (mercanti, uomini d'affari, notai) per concentrarle in un tribunale di giurisperiti.

La scelta, che risultava pertanto inserita all'interno del più vasto quadro della riforma istituzionale voluta da Andrea Doria, era di natura soprattutto politica e rientrava in quel più generale fenomeno che agli inizi dell'Età moderna porta ad un progressivo processo di centralizzazione degli apparati pubblici e di migliore funzionalità e uniformità della giustizia che accomuna più zone d'Italia. Se si trattava di un'operazione che quindi soprattutto rispecchiava tali politiche del diritto, l'istituzione, nei fatti, veniva a creare non solo una magistratura civile ordinaria, ma anche una corte specializzata in materia mercantile e marittima, attribuendole una completa giurisdizione sulle attività commerciali o comunque collegate al commercio che nella città si svolgevano.

Il capitolo istitutivo del tribunale specificava tuttavia che «la predetta Rota sia obbligata giudicare secondo le regole, ordini e decreti e secondo la natura» delle magistrature che era andata a sostituire; essa cioè era tenuta a risolvere le controversie basandosi, oltre che sulle proprie *regulae*, sulla inveterata consuetudine osservata sulla piazza commerciale genovese.

Dalla integrazione fra dottrina e prassi deriva un contributo fondamentale alla nascente scienza del diritto commerciale:

«I giudici-dottori (che hanno sostituito i giudici-mercanti) vengono proiettati in un ambiente con proprie regole e consuetudini, alle quali devono adeguarsi e che, soprattutto, devono applicare» (Piergiovanni, *Una raccolta di sentenze*, p. 83);

la necessaria osservanza della procedura di tradizione romanistica, cui tuttavia i giudici rotali appaiono meno indissolubilmente legati rispetto ai giuristi del passato, lo scarso interesse per gli aspetti teologico-morali, l'attenzione per le leggi locali e gli usi mercantili, fanno sì che le loro pronunce siano uno strumento fondamentale nel processo di laicizzazione del diritto commerciale. L'importanza assunta dalle pronunce rotali in ambito commercialistico è confermata dalla duplice edizione che di una raccolta scelta di tali sentenze viene fatta nel 1582 a Genova e l'anno successivo a Venezia e soprattutto dall'inserimento, avvenuto nei medesimi anni, della stessa raccolta nel volume lionese *De mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus* che ne decreta la fortuna in ambito internazionale.

Negli stessi anni in cui vede la luce l'edizione a stampa delle *decisiones* sta però già volgendo a termine il periodo di massimo splendore della Rota civile genovese: le ripercussioni, in campo politico, delle controversie interne e, in campo economico, della bancarotta spagnola portano ad un ridimensionamento del tribunale, la cui composizione viene modificata negli statuti del 1589, ed al declino seicentesco, mentre si assiste ad una progressiva crescita, in termini di prestigio e di importanza, della Rota criminale, che dal 1576 era stata affiancata a quella civile. Come nel 1528 per la Rota civile, così anche nel 1575, al riordino del governo era seguito il tentativo di risolvere il problema della giustizia, questa volta in campo penale, settore in cui da sempre lo stato genovese aveva raccolto le maggiori critiche: il modello rotale, che già aveva sortito buoni risultati in campo civile viene conservato e viene così istituita una Rota, composta di tre giuristi forestieri, affiancati da un avvocato fiscale, che rimarranno in carica per tre anni. Competente a procedere per tutti i delitti commessi in città e nelle tre podesterie, al tribu-

nale è demandata anche la facoltà di intervenire sui processi per delitti di particolare gravità che si svolgono dinanzi alle giurisdizioni della Repubblica. Il potere di cui viene investito il nuovo organo della giustizia è di portata enorme: la Rota ha infatti ogni potere giudiziario in campo penale ed è completamente autonoma rispetto a tutte le altre istituzioni.

« Il nuovo ordinamento politico e giudiziario nasceva così a Genova: da un lato si sovrapponeva ad un'articolata e complessa struttura istituzionale, lasciando intatte magistrature, uffici, statuti, funzioni; dall'altro innovava radicalmente, levando le giurisdizioni più diverse, attribuendole e centralizzandole nella Rota » (Savelli, *La repubblica oligarchica*, p. 232).

Di lì a poco il processo si sarebbe nuovamente invertito, in una progressiva restituzione di autorità alle magistrature, nel rispetto delle tradizionali autonomie del Dominio.

### Nota bibliografica

E. BENSA, *Il collegio dei giurisperiti di Genova*, Genova 1891; ID., *Della vita e degli scritti di Bartolomeo Bosco giureconsulto genovese del secolo XV*, in *Per il XXXV anno di insegnamento di Filippo Serafini. Studi giuridici*, Firenze 1892, pp. 327-340; C. CAROSI, *L'accesso al notariato a Genova in età colombiana: procedure d'esame, nomina ed immatricolazione in Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane, Genova, 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 327-343; G.L.M. CASAREGI, *Il consolato del mare con la spiegazione di G.M. Casaregi*, rist. anast. Torino 1911; G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1995<sup>2</sup> (Studi Storici sul notariato italiano, I); C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino, Utet, 1978; G.P. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi a Genova nella seconda metà del Settecento*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », XXI (1986-87), pp. 487-599; G. DORIA - R. SAVELLI, « Cittadini di governo » a Genova: ricchezza e potere tra Cinquecento e Seicento, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », X/2 (1980), pp. 277-355; R. FERRANTE, *Il "Governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXII (1989), pp. 181-299; M. FORTUNATI, *I giudici della Rota genovese nel XVI secolo: schedatura e problemi di fonti*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Milano 1993, pp. 515-527; M. G. MERELLO ALTEA, *Carlo Targa giurista genovese del secolo XVII. La vita e le opere*, Milano 1967; A. PACINI, *I presupposti politici del secolo dei genovesi: la riforma del 1528*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXX/1 (1990); ID., *La Genova di Andrea Doria nell'impero di Carlo V*, Firenze 1999; V. PIERGIOVANNI, voce *Casaregi Giuseppe Lorenzo Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, Roma 1978, pp. 177-180; ID., *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco, in Consilia im spätem Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I.

BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, pp. 65-78; V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in *Omaggio a Mario Scerni* (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », XVI, 1977), pp. 855-890; ID., *La vita e l'opera di Bartolomeo Bosco giureconsulto genovese del secolo XV*, in *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, pp. 181-188; ID., *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », IX (1979), pp. 289-326; ID., *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The "Decisiones de mercatura" Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, Berlin 1987, pp. 23-38; ID., *Courts and Commercial Law at the beginning of the Modern Age*, *Ibidem*, pp. 11-21; ID., voce *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto IV*, Torino 1989, pp. 333-345; ID., *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime cit.*, pp. 79-91; R. SAVELLI, *Diritto e politica: "doctores" e patriziato a Genova*, in *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto*, III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. DE BENEDICTIS, Bologna 1990, pp. 285-319; R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della rota criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), pp. 29-172; ID., *Un seguace italiano di Selden. Pietro Battista Borghi*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », III (1973), pp. 15-76; ID., voce *Della Torre Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma 1989, pp. 648-654; ID., *Le mani della repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, Milano 1990, I, pp. 541-609; ID., *Mestiere legale e amministrazione della giustizia a Genova: un progetto di metà Seicento*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 435-453; ID., *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981; ID., *Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione (XV-XVI secolo)*, in *Tra Siviglia e Genova cit.*, pp. 459-484; L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'Età Moderna: l'esperienza genovese*, Milano 1997 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, VIII); G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare nel foro i dottori*, Genova 1823; F. SURDICH, voce *Bosco Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma 1971, pp. 203-204; C. TRUCCHI, *Professione legale ed insegnamento giuridico a Genova fra il Sei ed il Settecento*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », XVIII (1981), p. 11 e sgg.

## INDICE

Nota del curatore	pag.	7
<i>Vito Piergiovanni</i> , La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	»	11
Nota bibliografica	»	17
<i>Roberta Braccia</i> , Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria		
1. La tradizione statutaria genovese	»	19
2. La legislazione statutaria in Liguria	»	25
3. Il bagaglio culturale dei pratici: i commentari agli statuti	»	31
Nota bibliografica	»	34
<i>Maura Fortunati</i> , La cultura giuridica ligure tra prassi, tribunali e commercio: l'età tardo medievale e moderna		
1. La formazione del giurista: il mondo delle professioni legali	»	37
2. La cultura forense e le opere per la pratica	»	39
3. L'elaborazione scientifica del diritto e la cultura giuscommerciale	»	43
4. La giustizia civile e criminale	»	46
Nota bibliografica	»	49
<i>Riccardo Ferrante</i> , La cultura giuridica in Liguria. Dal tardo diritto comune alla recezione della pandettistica (XVIII-XX secolo)		
1. Tra Diritto comune e Illuminismo giuridico	»	51
2. Gli anni della Repubblica ligure: riforma del diritto e riforma degli studi giuridici	»	55

3. Scienza del diritto e università dopo l'annessione alla Francia	pag.	62
4. La scienza giuridica ligure e la codificazione (Ambrogio Laberio e Luigi Corvetto)	»	67
5. Dopo Vienna: un'annessione senza unificazione giuridica	»	71
6. Una specializzazione che si conferma: scienza giuridica ligure e diritto commerciale	»	76
7. Tra legislazione francese e istituzioni sabaude: i periodici giuridici e la giurisprudenza	»	80
8. Dal diritto costituzionale all'autonomia del diritto internazionale	»	83
9. Diritto commerciale, diritto internazionale, diritto marittimo: avvocati, parlamentari e professori nella seconda metà del XIX secolo	»	86
10. Dai codici alla pandettistica: una scienza giuridica "italiana" ed "europea"	»	91
Nota bibliografica	»	94

*Carlo Bitossi*, La cultura politica del Settecento

1. Un secolo senza idee politiche?	»	97
2. Genova vista da Pisa	»	101
3. L'oligarca tranquillo	»	109
4. Genova vista da Napoli	»	118
5. Patriotismo popolare	»	121
6. Lumi al tramonto	»	123
Nota bibliografica	»	127

*Calogero Farinella*, Il "genio della libertà". Società e politica a Genova dalla Repubblica Ligure alla fine dell'impero napoleonico

Premessa	»	129
1. L'esplosione della libertà: l'opinione pubblica nel triennio democratico	»	130
2. Aspetti del dibattito politico	»	138
3. Politica e religione	»	160
4. Tra politica e storia	»	164
5. Dibattito politico e iniziative editoriali	»	167

6. « La libertà e l'indipendenza dell'Italia »	pag.	173
7. Dopo Marengo: dalla “repubblica borghese” all'amministrazione francese	»	181
8. 1814: l'impossibile restaurazione	»	193
Nota bibliografica	»	195

*Bianca Montale*, La cultura politica dell'Ottocento

1. La cultura della Restaurazione. Il gruppo dell' <i>Indicatore Genovese</i>	»	199
2. Mazzini	»	201
3. Dalla crescita dell'opinione riformista allo Statuto	»	205
4. <i>Il paese legale</i> . Ministri e parlamentari	»	208
5. Il dibattito politico tra i democratici. Ausonio Franchi	»	216
6. Radicali, democratici e massoni nei decenni di fine secolo	»	222
7. I cattolici tra Stato e Chiesa. Dagli <i>Annali Cattolici</i> alla prima Democrazia Cristiana	»	226
Nota bibliografica	»	236

*Giuseppe Felloni - Luisa Piccinno*, La cultura economica

I. La Famiglia

1. L'unità e la struttura del patrimonio	»	239
2. Una cultura economica di origine sperimentale	»	244
3. Gli investimenti	»	248
4. Le spese domestiche tra oculatezza e prestigio	»	253
5. La salvaguardia della discendenza	»	255

II. L'amministrazione pubblica

1. Premessa	»	260
2. Vita politica e tendenze economiche	»	262
3. Governare l'economia	»	264

III. Gli affari

1. La cultura mercantile	»	277
2. La finanza e il dibattito sulla liceità dei cambi	»	280

3. La trattatistica tecnica su Arti e mestieri	pag. 283
IV. Le problematiche dello sviluppo economico ligure	
1. La ripresa del commercio tra libero scambio e politiche mercantili	» 287
2. Il riformismo settecentesco e la nascita delle società economiche	» 288
3. I centri del dibattito nell'età contemporanea	» 293
V. Dal pragmatismo alla scienza	
1. La maturazione della nuova scienza economica nel XIX secolo	» 295
2. La formazione professionale e l'insegnamento universitario	» 299
Nota bibliografica	» 302
<i>Valeria Polonio, Ubi karitas, ibi pax: l'aiuto al più debole. Secoli IX-XVII</i>	
1. Le basi	» 311
2. Ideali consueti e campi d'azione nuovi (secc. XII-XIV)	» 316
3. Umanesimo e compiti pubblici (sec. XV)	» 332
4. « Servizio di Dio »/« cautela dello stato » (secc. XVI-XVII)	» 345
Nota bibliografica	» 359
<i>Adele Maiello, La solidarietà in Liguria nell'età contemporanea</i>	
1. L'ingresso della Liguria nell'era liberale	» 369
2. Le società di mutuo soccorso fra solidarietà professionale e "cultura della democrazia" mazziniana	» 372
3. La solidarietà nel mondo cattolico	» 377
4. Dalla solidarietà di mestiere o di luogo alla solidarietà di classe	» 379
5. Mutualismo, resistenza, cooperazione: la creazione di un "modello associativo riformista ligure"	» 386
6. I lavoratori del porto	» 388
7. I lavoratori metallurgici	» 391
8. Le forme della solidarietà di classe	» 392
9. La fine della solidarietà come impegno privato	» 397
Nota bibliografica	» 400

*Fausta Franchini Guelfi*, La diversità culturale delle confraternite fra devozione popolare, autonomia laicale e autorità ecclesiastica

1. Una storia di subalternità e di conflitti	pag.	401
2. L'origine delle confraternite laicali	»	403
3. Gli oratori	»	406
4. Gli statuti: le norme della vita confraternale	»	408
5. Il differenziarsi delle tipologie associative	»	411
6. Il rito processionale	»	420
7. I conflitti con le gerarchie ecclesiastiche	»	425
8. Le soppressioni ottocentesche	»	427
Nota bibliografica	»	432

*Mirella Pasini*, Pietà e filosofia

1. Misticismo e <i>charitas</i>	»	445
2. Tra <i>humanitas</i> e cancellerie: Bartolomeo Facio e Jacopo Bracelli	»	451
3. Settecento riformatore, dispute civili e controversie teologiche	»	457
4. Tra restaurazione religiosa e rivoluzione politica: i giansenisti liguri	»	460
5. Mazzini e il radicalismo politico	»	464
6. Ausonio Franchi - alias Cristoforo Bonavino: un'ideologia politica fra due crisi di coscienza	»	469
7. L'età dei medici filosofi	»	474
8. Uno sguardo sul Novecento	»	480
Nota bibliografica	»	481

 **Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo